



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 30 del 28/03/2017

Proposta n. 2017/282

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CAORSO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29.12.2014 E N. 35 DEL 30.10.2015. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Caorso ha adeguato la propria strumentazione urbanistica al quadro della pianificazione definito a livello regionale dalla riforma urbanistica operata con la L.R. n. 20/2000 attraverso l'approvazione del Piano Strutturale Comunale (atto di Consiglio comunale n. 13 del 22.6.2012), del Piano Operativo Comunale (atto di Consiglio comunale n. 21 del 19.8.2013) e del Regolamento Urbanistico ed Edilizio con contenuti di pianificazione operativa (atto di Consiglio comunale n. 36 del 28.11.2013);
- il Comune ha poi modificato il suddetto PSC con una Variante attualmente in itinere (sui cui questa Amministrazione ha fornito l'Intesa con provvedimento presidenziale n. 2 del 4.1.2017) e il RUE con due successive Varianti (approvate con atti di Consiglio comunale n. 13 del 30.4.2014 e n. 20 del 28.4.2015, ex art. 33, c.1 della L.R. n. 20/2000, pertanto senza intervento della scrivente Amministrazione all'iter procedurale);
- da ultimo, con nota n. 2117 del 18.3.2015 (pervenuta al prot. prov.le n. 18790 del 19.3.2015) il Comune ha trasmesso gli elaborati di un'ulteriore Variante al RUE con contenuti di pianificazione operativa adottata con atto di Consiglio comunale n. 52 del 29.12.2014, relativamente alla quale sono stati richiesti al Comune alcuni chiarimenti preliminari ad ogni valutazione di merito da parte di questa Amministrazione (nota prov.le n. 26243 del 17.4.2015);
- la Variante in questione è finalizzata a:
 - introdurre modifiche prettamente grafiche volte ad una migliore lettura dello strumento;
 - introdurre modifiche volte alla correzione di errori materiali in allineamento con lo stato dei luoghi;
 - rispondere alle esigenze dei cittadini attraverso la valutazione di n. 7 richieste di modifica;
 - integrare lo strumento con Tavola dei vincoli e Scheda dei Vincoli ai sensi dell'art.51 della L.R.15/2013;

- i chiarimenti richiesti, unitamente ad altra documentazione, sono stati forniti in allegato alla nota comunale n. 8435 del 5.11.2015 (registrata al prot. prov.le n. 66534 del 9.11.2015) e dalla verifica di completezza di quanto pervenuto è emersa la necessità di richiedere al Comune di Caorso alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali, come da nota n. 70984 del 1.12.2015;
- tali integrazioni, tra cui la delibera di Consiglio comunale n. 35 del 30.10.2015 di adozione della ValSAT della Variante al Regolamento, ad integrazione del precedente atto n. 52/2014 di adozione del Regolamento medesimo, sono pervenute in allegato alle note comunali n. 3343 del 12.5.2016 e n. 990 del 7.2.2017 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n. 13991 del 16.5.2016 e n. 2599 del 7.2.2017), mentre i pareri di competenza delle Autorità ambientali sono pervenuti direttamente dalle Autorità stesse;

Dato atto che:

- in base all'art. 33, comma 4bis della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, qualora il RUE contenga la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato, esso deve essere sottoposto al procedimento di approvazione previsto dall'art. 34 della citata L.R. n. 20/2000 per i POC;
- il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) vigente, all'interno dell'articolato normativo, specifica ulteriormente il ruolo del RUE;
- la Provincia, in base al citato articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità dei contenuti di pianificazione operativa (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di Regolamento, nonché di esprimere le proprie valutazioni ambientali sullo stesso ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni del RUE con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente alla formulazione delle riserve;

Dato inoltre atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità, che:

- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006, modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010) e di quella regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009) le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento di questa;
- la valutazione ambientale è quindi parte qualificante e obbligatoria del processo di formazione e approvazione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e loro varianti, vale a dire dell'insieme degli atti di pianificazione disciplinati dalla legislazione regionale che siano volti a tutelare il territorio ovvero a regolarne l'uso ed i processi di trasformazione (art. 2, comma 3, della L.R. n. 20/2000);
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008 e da ultimo dal D.Lgs. n. 128/2010, deve accompagnare l'intero iter di formazione e approvazione del piano ed essere aggiornato all'atto di ogni variazione dello stesso;
- al fine di evitare duplicazioni, le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione di sostenibilità sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla L.R. n. 20/2000;
- ai sensi dell'art. 5, c. 7, lett. b), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, si esprime in merito alla valutazione ambientale dei Piani operativi comunali nell'ambito delle riserve, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle Autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;

- nel caso di specie, il RUE assume la natura di un vero e proprio strumento di pianificazione e pertanto deve essere sottoposto a valutazione ambientale, per le parti che disciplinano gli usi e le trasformazioni ammissibili, secondo le fasi procedurali disciplinate dal citato art. 5 della L.R. n. 20/2000;
- gli atti comunali con i quali il Regolamento con contenuti di pianificazione operativa viene approvato dovranno dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della ValSAT, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nello stesso e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;

Dato altresì atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che "*Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica.*";
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Tenuto conto che con la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 recante "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)", la Regione ha dato attuazione ad alcuni principi contenuti nella normativa urbanistica ed edilizia regionale inerenti la riduzione della complessità degli apparati normativi dei piani e l'eccessiva diversificazione delle disposizioni operanti in campo urbanistico ed edilizio;

Acquisiti agli atti i seguenti pareri (o valutazioni comunque denominate):

- Soprintendenza Archeologia Emilia-Romagna, nota n. 16 del 4.1.2016 (pervenuta il 4.1.2016 al prot. prov.le n. 60);
- Azienda Unità Sanitaria Locale di Piacenza, Dipartimento di Sanità Pubblica, U.O. Igiene Pubblica, nota n. 2867 del 21.1.2016 (pervenuta il 21.1.2016 al prot. prov.le n. 1636);
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 379 del 21.1.2016 (pervenuta il 21.1.2016 al prot. prov.le n. 1665);
- IREN SpA, nota n. 6415 del 9.12.2015 (pervenuta il 16.5.2016 al prot. prov.le n. 13991, in allegato alla nota comunale n. 3343/2016);
- Agenzia Prevenzione, Ambiente, Energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE), nota n. 2311 del 18.1.2016 (pervenuta il 16.5.2016 al prot. prov.le n. 13991, in allegato alla nota comunale n. 3343/2016);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 1276 del 3.2.2017 (pervenuta il 6.2.2017 al prot. prov.le n. 2540);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la certificazione in data 18.3.2015 del competente Responsabile comunale inerente l'avvenuta comunicazione alle Autorità militari dell'adozione della Variante al Regolamento nonché l'attestazione in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla Variante stessa, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;
- copia delle osservazioni formulate dall'Ufficio tecnico del Comune (trasmesse al Sindaco in data 8.5.2015 e qui ricevute in allegato alla citata nota comunale n. 8435/2015), uniche osservazioni presentate relativamente alla Variante in esame;

Dato atto che in data 7.2.2017 sono pervenute le ultime integrazioni e che da tale data decorre il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto il quale, quindi, scade il giorno 8.4.2017;

Considerato che:

- l'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha riguardato solo alcuni contenuti degli elaborati di RUE di cui all'allegato 1 (denominato "Allegato 1 – Caorso, elaborati V.RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- a compimento della fase istruttoria è stata resa una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare le riserve sui contenuti di pianificazione operativa del RUE in questione come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Caorso, riserve V.RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria svolta dal Servizio conclude con la proposta di parere motivato positivo alla Variante al RUE del Comune di Caorso, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Caorso, parere motivato VAS V.RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in merito al parere di cui all'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Relazione istruttoria conclude con la proposta di parere sismico favorevole, precisando che il parere provinciale non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale. Al Comune spetta infatti, in sede di rilascio delle concessioni o equivalenti atti di autorizzazione, la verifica della rispondenza dei progetti ai criteri e alle norme antisismiche, secondo quanto indicato nel DM 14.01.2008 "*Norme tecniche per le costruzioni*";

Dato atto che:

- in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari della Variante al RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari della Variante stessa che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di

garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7, della L.R. n. 20/2000, applicabili al procedimento di approvazione della Variante al RUE in argomento in forza delle disposizioni di cui al comma 4**bis** dell'art. 33 della medesima legge regionale, il Consiglio comunale di Caorso decide in merito alle osservazioni presentate e adegua la Variante alle riserve formulate ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
- concluso l'iter di approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTRP) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infra-regionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;

- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPO), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGR), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGR, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), in salvaguardia, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 1180 del 21 luglio 2014;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, le riserve ai contenuti di pianificazione operativa della Variante al RUE del Comune di Caorso, adottata con atti di Consiglio comunale n. 52 del 29.12.2014 e n. 35 del 30.10.2015, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Caorso, riserve V.RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di esprimere, prendendo atto del Rapporto ambientale, dei pareri formulati dalle Autorità ambientali così come indicati nella parte narrativa del presente atto, nonché dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", parere motivato VAS positivo alla Variante al RUE del Comune di Caorso di cui al precedente punto 1., nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel Rapporto Ambientale e nei pareri elencati in premessa nonché di quelle riportate in Allegato 3 (denominato "Allegato 3 – Caorso, parere motivato VAS V.RUE"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al RUE del Comune di Caorso di cui al precedente punto 1., parere sismico favorevole, precisando che il parere provinciale non entra nel merito delle specifiche scelte progettuali la cui definizione è demandata alla fase esecutiva degli interventi pianificati e resta quindi di esclusiva competenza comunale. Al Comune spetta infatti, in sede di rilascio delle concessioni o equivalenti atti di autorizzazione, la verifica della rispondenza dei progetti ai criteri e alle norme antisismiche, secondo quanto indicato nel DM 14.01.2008 "*Norme tecniche per le costruzioni*";
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento ai soli contenuti di pianificazione operativa degli elaborati elencati nell'Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Caorso, elaborati V.RUE");
5. di dare atto che, in applicazione del principio di leale collaborazione interistituzionale, pur non sussistendo un potere di intervento in capo alla Provincia relativamente ai contenuti meramente regolamentari della Variante al RUE, nondimeno le valutazioni che vengono espresse con il presente provvedimento hanno dovuto considerare anche quelle componenti regolamentari della Variante che interagiscono con le componenti strutturali e operative dello strumento urbanistico comunale, tenuto conto dell'obiettivo di garantire un impianto complessivo del nuovo sistema urbanistico comunale coerente e integrato in tutte le sue articolazioni e conforme al quadro normativo statale e regionale oltre che a quello della pianificazione di livello territoriale sovra comunale;
6. di dare atto che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, il Comune dovrà integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica espressa con il presente provvedimento;
7. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Caorso;
8. di dare atto che il Consiglio comunale di Caorso, a norma del comma 7 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000, applicabile al procedimento approvativo della Variante al RUE in argomento in forza del comma 4**bis** dell'art. 33 della medesima legge regionale, decide in merito alle osservazioni presentate, fatto salvo quanto indicato al precedente punto 6. del presente dispositivo, e adegua la Variante alle riserve formulate con il presente provvedimento ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
9. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al RUE, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante al RUE approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;

- garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
- garantire l'accessibilità della Variante al RUE approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

10. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
FRANCESCO ROLLERI
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 282/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CAORSO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29.12.2014 E N. 35 DEL 30.10.2015. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/03/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 30 del 28/03/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO (RUE) CON CONTENUTI DI PIANIFICAZIONE OPERATIVA DEL COMUNE DI CAORSO, ADOTTATA CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 52 DEL 29.12.2014 E N. 35 DEL 30.10.2015. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 33, COMMA 4BIS E DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000, PARERE MOTIVATO VAS AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D. LGS. N. 152/2006 E SS.MM.II., PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 28/03/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 – Caorso, elaborati V. RUE

DENOMINAZIONE	SCALA
RUE – Relazione Illustrativa di Variante	/
RUE - Norme Tecniche d'Attuazione	/
TAV. RUE – Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Legenda	/
da TAV. RUE01 a Tav. RUE14 – Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Carta di dettaglio	1:2.000
RUE.V.01 Carta dei vincoli idraulici idrogeologici	1:10.000
RUE.V.02 Carta dei vincoli strutturali	1:10.000
RUE.V.03 Carta dei vincoli e delle tutele storiche paesaggistiche ed ambientali	1:10.000
RUE.V.04 Carta degli ambiti escludenti	1:10.000
RUE.V.05 Unità di Paesaggio	1:10.000
RUE.V.06 Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione impianti di produzione di energia elettrica	1:10.000
RUE – Scheda dei vincoli	/
Relazioni geologico-tecniche/sismiche	/
RUE - Documento di Valsat. Relazione	/
RUE - Documento di Valsat - Sintesi non Tecnica	/

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si provveda a rivedere il contenuto degli elaborati del RUE, secondo quanto richiesto dagli Enti coinvolti nell'iter procedurale di approvazione della Variante al medesimo, che hanno provveduto ad inviare lo specifico parere sullo strumento adottato.
2. Le modifiche/integrazioni degli elaborati di variante al RUE da effettuarsi in riferimento alle specifiche riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto.
3. Risulta opportuno migliorare la restituzione della base topografica utilizzata nelle cartografie di RUE, in quanto risulta di difficile lettura.

MODIFICHE GRAFICHE VOLTE AD UNA MIGLIORE LETTURA DELLO STRUMENTO

4. Nelle tavole di RUE "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale", la simbologia grafica utilizzata in legenda, al fine di individuare il perimetro del territorio urbanizzato, non trova corrispondenza sulla cartografia (tipologia di tratteggio e colore differenti).
5. Si evidenzia che relativamente al sistema insediativo storico, oltre alle modifiche grafiche descritte nella Relazione illustrativa di Variante, nelle tavole di RUE "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale", è stato modificato il retino riferito alla voce "Strutture insediative storiche non urbane"; in merito a ciò si rileva che l'utilizzo di una retinatura "trasparente" risulta inappropriata, considerato che anche le aree pertinenziali sono soggette a disciplina particolareggiata di cui all'art.44 di RUE (all'interno del perimetrazione non possono essere comprese parti di territorio rurale soggette ad altro tipo di disciplina).
6. Oltre ai riferimenti di adozione e approvazione del RUE inseriti sul cartiglio degli elaborati, sarebbe opportuno che venissero inseriti (sugli elaborati interessati), anche i riferimenti relativi alle Varianti successive (due varianti già approvate e la variante in esame).

MODIFICHE VOLTE ALLA CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI IN ALLINEAMENTO CON LO STATO DEI LUOGHI

7. Ridefinendo il perimetro dell'"Area di Trasformazione assoggettata a POC" in loc. la Cascina - SAIB (Tav. RUE11), al fine di allinearla allo stato dei luoghi, per errore materiale ne è stata modificata la classificazione attuale (modificata anche per l'area adiacente di pertinenza degli edifici storici presenti); risulta pertanto necessario ripristinare la classificazione vigente (APA - Aree ad alta vocazione produttiva agricola); relativamente all'area di pertinenza degli edifici storici, si richiama quanto evidenziato con precedente riserva.
8. Relativamente alla modifica della classificazione effettuata sulla Tav. RUE12, in loc. Muradolo, si evidenzia che nonostante nella Relazione illustrativa di Variante, sia presente l'estratto cartografico modificato correttamente, sulla cartografia la modifica non risulta effettuata; si provveda pertanto a modificare la Tav. RUE12 come riportato nella Relazione illustrativa (p.8).
9. Relativamente alle modifiche alle fasce di rispetto stradale effettuate sulle Tavole di RUE "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale. Carta di dettaglio", si provveda ad una loro verifica, in riferimento ai contenuti della Tav. RUE.V.02, come modificata sulla base della specifica riserva, in tema "Infrastrutture per la mobilità", riportata in seguito; inoltre premesso che sarebbe opportuno evidenziare più chiaramente la base topografica e che viabilità e fasce di rispetto, negli elaborati di RUE, non sono

sempre classificate correttamente, ma risultano definite a volte come territorio rurale, si rilevano diverse interruzioni delle fasce di rispetto stradale non giustificate dalla presenza di territorio urbanizzato/centro abitato, perimetro rispetto al quale si applicano i rispetti stradali. Si provveda pertanto a verificare gli elaborati di RUE rispetto a quanto sopra esposto.

10. Per quanto riguarda l'articolazione delle "Aree di Trasformazione assoggettate a POC" nelle "Aree di trasformazione assoggettate a POC" e "Aree di trasformazione inserite nel POC", si rivedano le tavole di RUE "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale", riproiettando le stesse non solo sulla base del POC vigente, rispetto al quale si sono rilevate alcune differenze (vd. ad esempio perimetrazione Sub ambito P05.A), ma anche degli elaborati della Variante al PSC in itinere, come modificati in riferimento all'intesa formulata dalla Provincia.

MODIFICHE DEGLI AMBITI URBANI CONSOLIDATI, DEL TERRITORIO RURALE, DELLE AREE DI TRASFORMAZIONE ASSOGGETTATE A POC E DEL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' (modifiche cartografiche e normative)

11. Capoluogo, zona a sud in prossimità del Torrente Chiavenna, via A. Mori.
In merito alla riclassificazione di parte del territorio rurale (APA – Aree ad alta vocazione produttiva agricola art.63 RUE) come APC2 – Aree specializzate per attività produttive ad assetto urbanistico consolidato esterne alla zona urbana (art.52 RUE) (area assoggettata a contributo perequativo – art.70 RUE), si evidenzia quanto segue.
Considerato che l'obiettivo della modifica proposta è la realizzazione di un piccolo capannone a servizio dell'attività esistente (edile-artigianale), ubicata nell'adiacente ambito AC1a "Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale – medio bassa densità" (art.48), anche in considerazione del parere di arpa e AUSL, si ritiene che la citata classificazione AC1a sia quella più idonea per la nuova area; nella disciplina delle aree AC1 è infatti ammesso l'uso "attività produttive di tipo manifatturiero-laboratoriale" (art.36 comma 1) subordinatamente alla dimostrazione preventiva della compatibilità con la residenza e allo specifico parere dell'AUSL. Si modifichino di conseguenza gli elaborati di RUE in riferimento a quanto sopra esposto.
12. Caorso, Ambito APS 01 – San Nazzaro – Caorso (PPST) loc. Rotta
La riclassificazione di parte di un'Area di trasformazione assoggettata a POC (art.78 RUE) (Area di trasformazione P03 PSC) come APC3 – Aree per attività produttive destinate all'ampliamento di aziende esistenti (art.53 RUE) (area assoggettata a contributo perequativo – art.70 RUE), è assentibile subordinatamente all'approvazione della Variante al PSC attualmente in itinere.
13. Caorso, loc. Mandella
Per quanto riguarda la riclassificazione di parte del territorio rurale (APA – Aree ad alta vocazione produttiva agricola (art.63 RUE), dove è presente uno specchio d'acqua (Laghetto della Mandella), come Attrezzature e spazi collettivi di quartiere (art.69 RUE) (Servizi Privati) (area assoggettata a contributo perequativo – art.70 RUE), si integri la specifica scheda contenuta nella VALSAT del RUE, al fine di subordinare l'attuazione degli interventi per le funzioni di servizio alla realizzazione delle reti ed impianti tecnologici necessari (acquedottistiche, fognarie, depurative), anche in riferimento a quanto evidenziato nel parere espresso dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi Idrici e Rifiuti.

Relativamente all'integrazione effettuata all'art.69 comma 3 lettera b), si evidenzia che risulta più opportuno inserire la specificazione riferendola all'area oggetto di variante piuttosto che genericamente alle "associazioni caccia e pesca" che potrebbero avere l'esigenza di intervenire in altre zone destinate ad attrezzature civili di interesse comune, nelle quali non è necessario abbassare l'indice fondiario. Per la specifica area di Variante, considerato il particolare contesto nel quale sono previsti gli interventi, si inserisca nella norma anche una limitazione all'altezza massima prevista dall'art.69 comma 3 lett. b).

14. Capoluogo, zona nord-est, "Caorso nord"

La riclassificazione di una Zona destinata ad infrastrutture per la mobilità stradale e ferroviaria (art.73 RUE), limitrofa ad un ambito di PUA già attuato, come AC1b – Aree urbane consolidate a prevalente funzione residenziale – media densità (art.48 RUE) (area assoggettata a contributo perequativo – art.70 RUE), come si evince anche dal parere di arpae e AUSL, presenta problemi di compatibilità con le caratteristiche del contesto, per la presenza di infrastrutture ed insediamenti produttivi, fonti di inquinamento atmosferico e rumore, potenzialmente dannosi per eventuali nuovi residenti; l'ammissibilità della modifica è pertanto subordinata al rispetto delle condizioni e prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti sopracitati.

15. Fossadello, Polo Produttivo Consolidato PPC n.3 SAIB

Si evidenzia che le zone destinate ad infrastrutture per la mobilità stradale e ferroviarie ubicate nell'ambito oggetto di variante, per errore materiale sono state individuate come territorio rurale; si provveda di conseguenza a ripristinare la specifica retinature del RUE vigente.

Per quanto riguarda la diversa articolazione delle voci di legenda delle tavole "Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale", riferite alle zone a prevalenza funzione produttivo-terziaria, le proposte sono assentibili, pur richiamando la seguente specifica riserva formulata con atto GP n.95 del 17.05.2013, relativamente al RUE attualmente vigente: *"Nel RUE gli ambiti urbani consolidati sono stati sottoarticolati in ambiti a prevalente funzione residenziale e a prevalente funzione produttivo-terziaria. Tale articolazione non trova però riscontro nel PSC che definisce gli ambiti a prevalente funzione produttiva non come "ambiti urbani consolidati" ma come "ambiti specializzati per attività produttive". Risulta pertanto necessario modificare il RUE al fine di renderlo conforme al PSC, riarticolando le voci di legenda e la specifica disciplina."*

Relativamente alla riclassificazione dell'area a sud del PPC, in adiacenza alla ferrovia, da APC3 – Area per attività produttive destinata all'ampliamento di aziende esistenti (art.53 RUE) ad APC3 – Area per attività produttive destinata all'ampliamento di aziende esistenti (art.53, comma 7 RUE), che ha comportato quindi un'integrazione all'art.53 con il nuovo comma 7, finalizzata, come evidenziato nella Relazione di Variante, a mantenere l'area nel RUE, ma data la sua rilevanza, ad assimilarla alle aree di trasformazione assoggettate a POC, in termini di indice urbanistico e di modalità attuative, si evidenzia quanto riportato in seguito.

Considerato che:

- la Provincia, in sede di Intesa al PSC (attualmente vigente), ha condizionato l'approvazione del medesimo Piano alla revisione del "territorio urbanizzato" al fine di escludere le aree inedificate ad eccezione di quelle di completamento di zone esistenti, o in corso di attuazione oppure, le aree oggetto di strumenti attuativi approvati o presentati alla data di approvazione da parte del Comune (29.12.2011) dell'accordo territoriale sottoscritto relativamente al PPST;
 - dagli elaborati di variante, si evince che l'area APC3 in adiacenza alla ferrovia, non risulta né attuata né compresa in PUA;
 - l'area di variante, data la sua estensione e secondo quanto evidenziato sia nel nuovo comma 7 dell'art.53 che nella Relazione di Variante (che tra l'altro rimanda al POC, la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale dell'area), si caratterizza come nuovo ambito, attuabile quindi tramite PUA, subordinatamente ad una Variante al PSC;
- non si ritiene assentibile la modifica proposta.

In merito al riposizionamento dell'accesso al comparto adiacente alla SP10R, considerato quanto prescritto dalla concessione stradale relativa all'ampliamento del suddetto accesso carraio sito al km 198+371 circa in lato destro (concessione n.46/2016) rilasciata con determinazione dirigenziale n.968 del 22/09/2016 del Servizio "Viabilità, Edilizia e Servizi Tecnologici" di Questa Amministrazione, ossia che *"Qualora venisse modificata la viabilità nel tratto in questione (mediante l'ipotizzata rotatoria), ... la ... concessione, ..., verrà revocata poiché i suoi contenuti diverrebbero incompatibili con la nuova conformazione viabilistica"*, si chiede al Comune di individuare, fra la viabilità di progetto, sulla Tavola

RUE.V.02 – Carta dei Vincoli Strutturali, la previsione della rotatoria sopra citata, in quanto unica possibilità per la regolamentazione delle diverse immissioni presenti e/o a servizio delle previsioni urbanistiche vigenti.

TAVOLA DEI VINCOLI E SCHEDA DEI VINCOLI AI SENSI DELL'ART.51 DELLA L.R.15/2013 (ART.19 DELLA L.R.20/2000)

16. Considerato che, come dispone l'art.19 al comma 3-bis della L.R.20/2000 (così come modificato dalla L.R.15/2013), con la Variante in esame, si è provveduto ad integrare gli elaborati di RUE vigente, con la "Tavola dei vincoli" (Tavole RUE.V.01/V.02/V.03/V.04/V.05/V.06) e la "Scheda dei vincoli", e premesso che i contenuti di tali elaborati devono essere allineati con quelli della Tavola e Scheda dei vincoli di cui alla Variante di PSC in itinere, come modificati in riferimento all'Intesa della Provincia, si evidenzia quanto di seguito esposto:

- nelle voci di legenda delle Tavole, nelle Schede dei Vincoli e nelle Norme Tecniche di Attuazione, dovranno essere utilizzate le medesime definizioni;
- risulta necessario integrare l'articolato normativo di RUE con uno specifico articolo riferito alla tavola dei vincoli e alla scheda dei vincoli, che richiami le disposizioni di cui all'art.19 della L.R.20/2000; inoltre si provveda a modificare l'art.1 della NTA di RUE, al comma 2 lettera c), in riferimento al nuovo articolo relativo a Tavola e Scheda dei vincoli, e al comma 3 lettera b) al fine di sostituire il richiamo alle tavole di PSC con quello agli elaborati di RUE (Tavola dei vincoli e Scheda dei vincoli);
- si effettui la verifica dei contenuti di cui alle schede contenute nella Relazione di Valsat (paragrafo 4.1) rispetto alla Tavola dei vincoli, provvedendo eventualmente a modifiche/integrazioni.

17. Tavola RUE.V.01 – Carta dei vincoli idraulici e idrogeologici e relative schede dei vincoli

- Si evidenzia la necessità di inserire nella Tavola RUE.V.01 "Carta dei vincoli idraulici ed idrogeologici" anche le fasce di tutela fluviale derivate dal PAI: in particolare per il tratto del Torrente Nure compreso tra la A21 e la Strada per Cortemaggiore -Allegato 04 tratto 02-, si rimanda a quanto previsto dall'art. 2 dell'Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza relative all'attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po;
- nella Tavola RUE.V.01 "Carta dei vincoli idraulici ed idrogeologici" occorre correggere i riferimenti alle norme del PTCP e del PSC relative alle "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" retinate con un quadrettato di colore rosso. Inoltre occorre correggere la descrizione relativa ai dissesti potenziali retinati con un puntinato marrone in quanto non si tratta di "Aree a rischio idrogeologico molto elevato" ma di dissesti potenziali di cui all'art. 31 commi 8 e 12 del PTCP.

18. Tavola RUE.V.02 – Carta dei Vincoli Strutturali e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 3 dell'elaborato RUE – Scheda dei vincoli

Si evidenzia quanto segue:

- "INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'":
le fasce di rispetto stradale devono essere individuate, sia per la viabilità esistente che per quella di progetto, in riferimento alla classificazione ed ai livelli funzionali, utilizzando una simbologia grafica che indichi l'estensione della fascia di rispetto; per quanto riguarda la classificazione della rete viabilistica principale ai sensi del D.Lgs. 285/92 art.2 e DPR 495/92 art.2 comma 8, si faccia riferimento alla Tav. I2 del PTCP 2007, individuando quindi autostrada, extraurbane secondarie di interesse regionale (SP10R e SP587R), extraurbane secondarie di interesse provinciale (SP20 e SP30), locali di interesse provinciale (SP53). Inoltre si sostituisca nella voce di legenda "Fasce connesse", il riferimento all'art.103 di PSC con quello all'art.102 di PSC e si integrino le voci di legenda della sezione "Infrastrutture per la mobilità" con il riferimento all'art.74 di RUE. In considerazione di quanto sopra esposto si modifichi la Tav. RUE.V02. Nella scheda dei vincoli si faccia riferimento anche al territorio urbanizzato/centro abitato, individuato sulla

RUE.V02, perimetro rispetto al quale si applicano i rispetti stradali e si integrino le sezioni normative con il riferimento all'art.74 di RUE;

- "RETE ELETTRICA":
relativamente alla rete elettrica, si indichi per ogni voce la corrispondente tensione; inoltre si individuino, sulla base dei programmi di sviluppo delle reti presentati dai soggetti gestori, i corridoi di fattibilità per la realizzazione di eventuali nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, anche a risanamento delle situazioni in essere non conformi ai valori limite fissati dalla normativa vigente; si indichino infine anche le fasce di rispetto alle cabine;
- "RETE METANODOTTI":
relativamente alla rete metanodotti si modifichino i riferimenti legislativi contenuti nella voce di legenda della Tav. RUE.V02 in riferimento a quelli contenuti nella scheda dei vincoli; si provveda inoltre a definire sia sulla Tavola che nella scheda dei vincoli le fasce di rispetto, eliminando nella Scheda dei vincoli (Capitolo 3) il testo "*Non sono previste fasce di rispetto*";
- "IMPIANTI TELEFONIA MOBILE":
si inserisca in legenda della Tav. RUE.V02, il riferimento all'art.72 di PSC;
- "RETE ACQUEDOTTO":
si inseriscano in legenda della Tav. RUE.V02 e nella specifica scheda dei vincoli, i riferimenti agli articoli di PSC;
- "AREE CIMITERIALI E RELATIVE FASCE DI RISPETTO":
si sostituisca, sia nella legenda della Tav. RUE.V02 che nella scheda dei vincoli, il riferimento al R.D. 255/1934 con quello al R.D. 1265/1934;
- "ALTRI VINCOLI":
per il vincolo "Fascia di rispetto della centrale nucleare" è necessario riportare, sulla Tavola e nella scheda dei vincoli, oltre all'articolo di PSC, anche la disposizione legislativa di riferimento, esplicitando quali condizionamenti comporta la presenza della fascia di rispetto della centrale.

19. RUE.V.03 - Carta dei Vincoli e delle Tutele Storiche Paesaggistiche ed Ambientali e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 4 dell'elaborato RUE - Scheda dei Vincoli

- "INSEDIAMENTI STORICI":
la retinatura di cui alle voci di legenda "Tessuti agglomerati" e "Tessuti non agglomerati" della Tav. RUE.V.03, non trova corrispondenza in cartografia; si modifichi tale rappresentazione in riferimento al PSC. Si evidenzia che per questa tematica, la disciplina a cui fare riferimento è quella di RUE; si inserisca pertanto nella voce di legenda "INSEDIAMENTI STORICI", oltre ai riferimenti alle disposizioni di PSC (artt. 48 e 89) anche quelli alle disposizioni di RUE (Titolo III, Capo I). In riferimento a quanto sopra, si riformuli il contenuto della scheda dei vincoli (Capitolo 4) e si corregga quanto evidenziato nella Sezione Note poiché in contrasto con la disciplina degli insediamenti storici;
- "AMBITI DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO":
relativamente agli "Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio – Rete Natura 2000", si evidenzia che nella sezione "riferimento legislativo/normativo" della scheda dei vincoli (Capitolo 4), dopo "art. 52 PTCP" è necessario specificare anche "comma 6" perché tale comma contiene tutti i rimandi normativi regionali relativi alle tutele dei Siti di Rete Natura 2000; inoltre la "Nota" relativa al vincolo "Ambiti di valorizzazione gestionale del territorio – Rete natura 2000" deve essere riformulata in quanto l'edificabilità è condizionata all'applicazione della DGR 1191/07 relativa alla disciplina della valutazione d'incidenza. Infine si evidenzia che la perimetrazione del SIC/ZPS non risulta corretta (si veda l'area a sud di Rocarolo); si provveda pertanto a modificare la tavola in riferimento alla perimetrazione presente al link: https://servizimoka.regione.emilia-romagna.it/mokaWeb92/apps/parchi_01_428/mapviewer.jsf. In merito agli "Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio – Progetti di tutela, recupero e valorizzazione, si riveda il contenuto della scheda dei vincoli (Capitolo 4), in quanto il RUE non "definisce", come scritto, tali progetti, ma recepisce dal PSC il perimetro dell'ambito interessato dai medesimi;
- "TUTELA DELLE AREE DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE":
- in merito alla "Tutela delle aree di valore naturale ed ambientale" si chiede di uniformare la cartografia a quanto previsto all'Art. 60 comma 2 lettera b delle NTA del PTCP vigente il

cui riferimento cartografico trova riscontro nella tavola B3.a allegata al QC e comunque in riferimento al PSC;

- relativamente ai "biotopi umidi", con riferimento all'elaborato "Scheda vincoli", si evidenzia che è necessario inserire, nella sezione "riferimento legislativo/normativo", i richiami alla LR 15/2006; si inserisca il medesimo richiamo nella voce di legenda; si specifichi inoltre, nella scheda dei vincoli, che il RUE individua i biotopi umidi, recependone la perimetrazione dal PSC;

- rispetto al tema dell'assetto vegetazionale, declinato in art. 8 del PTCP nelle sue componenti "aree forestali", "aree agricole" ed "elementi lineari", si rileva che gli elementi arborei classificati come "aree agricole", es. pioppeti, non sono sottoposti alle tutele di cui all'art. 8 e pertanto non vanno rappresentate nella tavola RUE.V.03;

- "TUTELE E VINCOLI DI NATURA PAESAGGISTICA":

- relativamente ai "Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici ..." si modifichi la voce di legenda della Tav. RUE.V.03, sostituendo a "fasce di rischio", "fasce di rispetto" ed inserendo il riferimento all'art.55 del PTCP (da inserire anche nella scheda dei vincoli), alla numerazione dei corsi d'acqua e all'elenco riportato nell'elaborato RUE - Scheda dei vincoli, dove è opportuno inserire anche la fonte (elenco di cui al testo unico approvato con R.D.1775/1933). La scheda dei vincoli dovrà inoltre essere modificata al fine di correggere il contenuto della nota, in riferimento a quanto disposto per i beni paesaggistici dall'art.146 del D.Lgs.42/2014;

- gli elementi arborei strutturali in forma lineare e rappresentati in tav. RUE.V.03, non coincidono come rappresentazione cartografica con gli "elementi lineari" di cui alle tavole A2 del PTCP; si evidenzia che ai sensi del comma 12 dell'art. 8 del PTCP sono ammesse modifiche, ma che devono essere dettagliatamente motivate (in "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" (delibera G.P. n. 292/2011) è indicata la metodologia da seguire per la proposizione delle modifiche);

- con riferimento al tema degli Alberi monumentali e degli esemplari arborei meritevoli di tutela, in tav. RUE.V.03 occorre riordinare la legenda in quanto le voci "Esemplari arborei singoli, in gruppi isolati o in filari meritevoli di tutela" e "Alberi monumentali DPGR n. 996/1984" corrispondono al medesimo oggetto di tutela e cioè il Bosco di Salici, il Filare di alberi, Salici e fragmiteti ecc.; di conseguenza è necessario modificare sia la tavola che la scheda dei vincoli, rappresentando un unico vincolo e richiamando: LR 2/1977, DPGR n. 996/1984 e art. 9 del PTCP;

- relativamente ai "Territori coperti da foreste e da boschi", la scheda dei vincoli dovrà essere modificata al fine di correggere il contenuto della nota, specificando che l'inedificabilità assoluta non è imposta dalle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2014 ma da quelle di cui all'art.8 del PTCP alle quali i suddetti territori sono soggetti;

- relativamente agli ambiti del territorio nei quali il vincolo paesaggistico non trova applicazione, ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, si verifichino le condizioni di esclusione, come già effettuato per i Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici, anche per i territori coperti da foreste e da boschi, documentando tale verifica nella scheda dei vincoli;

- si inserisca nella scheda dei vincoli, copia del Decreto Ministeriale 1 agosto 1985 relativo alla "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio comprendente il meandro detto "il Mezzanone" e l'isola "De Pinedo" ricadente nel Comune di Caorso";

- "AREE ED ELEMENTI RIGUARDANTI LE RISORSE STORICO CULTURALI E TESTIMONIALI":

- si integri la denominazione della sezione di legenda della Tav. RUE.V.03 come segue: "Aree ed elementi riguardanti le risorse storico culturali e testimoniali";

- si modifichi la scheda dei vincoli di Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico, eliminando il riferimento all'art.25 del PTCP, correggendo le denominazioni delle aree archeologiche presenti sul territorio comunale in riferimento ai contenuti della Tav. RUE.V.03, articolando il testo riportato in nota rispetto alle tipologie di aree archeologiche presenti sul territorio comunale e riformulando il testo descrittivo in riferimento alle disposizioni di tutela. Inoltre, relativamente alle "Zone di interesse archeologico" individuate sulla Tavole di RUE in modo puntiforme, si richiama quanto disposto dall'art.42 Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico di PSC al comma 8: *"Il RUE al fine di definire una specifica disciplina potrà provvedere, in accordo con la Soprintendenza ai Beni Archeologici, a modificare/rettificare nel corso della vigenza del presente PSC, i perimetri dei siti di cui al comma 2) lettere a) e b), sulla base di ulteriori approfondimenti, a definire la perimetrazione o fasce di rispetto dei siti di cui al comma 2) lettera c) e aggiungere nuovi siti, sulla base di nuove indagini e rilevamenti*

effettuati sul territorio.” Si provveda pertanto a definire la specifica disciplina relativa alle “Zone di interesse archeologico” e la perimetrazione/fasce di rispetto, come già peraltro richiesto in sede di riserve al RUE vigente;

- si modifichino le voci di legenda relative ai beni culturali, mantenendo solo il riferimento legislativo generale nella voce “Beni culturali immobili ..” e spostando il riferimento all'articolo specifico (art.10 commi 1, 3 e 4 e art.11 comma 1 D.Lgs.42/2014) nella voce “Beni Architettonici”; si inserisca inoltre il riferimento all'art.41 di PSC e alle specifiche disposizioni di RUE ed in base a queste ultime si riveda il contenuto della scheda dei vincoli. Si verifichi inoltre l'individuazione dei beni sottoposti a tutela presente sulla Tavola e gli elenchi contenuti sia nella Tavola che nella scheda dei vincoli, sulla base dei decreti eventualmente emessi dopo la data di adozione della variante di RUE; un riferimento per tali verifiche, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità; si provveda pertanto ad effettuare le opportune verifiche e si inserisca copia dei decreti di vincolo nella Scheda dei vincoli. Nelle Note contenute nella scheda dei vincoli, si sostituisca il termine “nulla osta” con “autorizzazione” (vd. art.21 D.Lgs. 42/2004);

- si inserisca nella voce di legenda relativa a “Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniali”, il riferimento alle disposizioni di RUE e sulla base di queste ultime si riveda il contenuto della scheda dei vincoli.

- “VIABILITA' STORICA”: relativamente alla viabilità storica, si richiami nella voce di legenda, anche il riferimento all'art.47 di RUE e in base a detta specifica disciplina, si riveda il contenuto della scheda dei vincoli.

20. Tavola RUE.V.05 – Unità di Paesaggio e relative schede dei vincoli contenute nel Capitolo 6 dell'elaborato RUE – Scheda dei vincoli

Si evidenzia quanto segue:

- sulla tavola RUE.V.05 non è stata individuata l'Unità di paesaggio fluviale n.5 del PTCP, ed in legenda è presente una specifica voce relativamente alla Subunità del basso corso del Torrente Nure che però non trova corrispondenza in cartografia;
- sulla tavola RUE.V.05 la Subunità del fiume Po meandriforme ed antico non risulta individuata in modo corretto (deve ricomprendere, come indicato sulla Tav. T1 del PTCP vigente, anche l'ambito territoriale ubicato ad est del sistema urbanizzato e classificato erroneamente come Subunità del Fiume Po);
- sulla tavola RUE.V.05 non è individuata la Subunità della bassa pianura (in coincidenza con l'Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina);
- la subunità Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso, presente sulla tavola RUE.V.05, non risulta individuata correttamente, in quanto deve coincidere con l'Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati, e ricomprendere il territorio urbanizzato e gli ambiti agricoli periurbani (come definiti nella “Disciplina urbanistico edilizia dei centri urbani e del territorio rurale” di RUE), tenendo conto dell'eventuale territorio urbanizzabile attuato o in corso di attuazione;
- nelle voci di legenda della tavola RUE.V.05, relative alle Unità di Paesaggio provinciali e alle Subunità di rilevanza locale, non è presente la specifica numerazione di cui al PTCP vigente; la numerazione delle subunità deve inoltre essere riportata in cartografia;

Visto quanto sopra evidenziato, si modifichi la tavola RUE.V.05, articolando correttamente, in riferimento al PTCP vigente, le Unità e Subunità di paesaggio ed inserendo in legenda una specifica voce relativa all'Unità di paesaggio fluviale provinciale e riarticolarlo le voci in modo corretto, in considerazione della coincidenza fra Unità di paesaggio della bassa pianura piacentina e Subunità della bassa pianura, fra Unità di Paesaggio fluviale e Subunità del basso corso del Torrente Nure e fra Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati e subunità Sistema urbanizzato di Castelvetro, Monticelli e Caorso. Si modifichi inoltre l'elaborato RUE – Scheda dei vincoli (Capitolo 6) in riferimento alle modifiche da effettuarsi alla Tav. RUE.V.05, relativamente alle Unità e Subunità presenti sul territorio comunale. Per quanto riguarda il richiamo alle disposizioni del PSC (art.37) presente negli elaborati di

RUE, in riferimento alle Unità e Subunità di Paesaggio, si ripropongono le valutazioni espresse nell'ambito della formulazione delle riserve sul RUE vigente, in quanto non sono state considerate negli elaborati comunali, ossia: *"Ai sensi dell'art.37 Unità di Paesaggio, comma 3, del PSC, il RUE ha il compito di definire le modalità di valutazione e verifica degli effetti delle trasformazioni di maggiore dimensione e rilevanza per il paesaggio; risulta pertanto necessario integrare le Norme di RUE con specifiche disposizioni"*. Di conseguenza dovrà essere inserito un richiamo a tali disposizioni (oltre all'art.37 del PSC), nella legenda della tavola RUE.V.05 e nell'elaborato RUE – Scheda dei vincoli.

21. Tavole RUE.V.04 – Carta degli ambiti escludenti e RUE.V.06 – Aree non idonee per impianti di gestione rifiuti e localizzazione impianti di produzione di energia elettrica e relative schede dei vincoli contenute rispettivamente nei Capitoli 5 e 7 dell'elaborato RUE – Scheda dei vincoli

- Relativamente alla localizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, si integri la Tav. RUE.V.06 al fine di definire anche le aree idonee in riferimento alla D.A.L. n. 28 del 6/12/2010 e alla D.G.R. n.46 del 17/01/2011 (fotovoltaico), e alla D.A.L. n. 51 del 26/07/2011 (eolico, biogas, biomasse e idroelettrico), articolando la legenda in modo da evidenziare chiaramente le tematiche trattate e gli specifici riferimenti normativi; si sviluppi la tematica anche nella scheda dei vincoli; per quanto riguarda il fotovoltaico, si verifichino le aree non idonee in riferimento all'elaborato della Regione Emilia – Romagna *"Carta Unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici – Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n.28"*;
- in merito alle aree non idonee per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti, si adeguino gli elaborati di RUE (tavole e Scheda dei vincoli), predisponendo un'unica tavola (i contenuti della Tav. RUE.V.04 non risultano chiari), in adeguamento ai contenuti del PTCP (si vedano oltre i fattori escludenti per tipologie di impianto di cui ai prospetti 2 e 3 dell'Allegato R alle Norme del PTCP, anche le tavole vR1.1 e vR2.1), anche in riferimento all'atto CP n.23 del 30.11.2016 con il quale è stata verificata la coerenza del PTCP con i criteri definiti dal PRGR, approvato con DAL n. 67 del 3 maggio 2016 ed entrato in vigore il 6 maggio 2016.

Il Comune di Caorso, con note acquisite al Prot. prov. le n. 18790 del 19.03.2015, n. 66534 del 09.11.2015, n. 69274 del 23.11.2015, n. 13991 del 16.05.2016 e n. 2599 del 07.02.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al RUE, comprensivi dell'elaborato di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati di Piano, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D. Lgs. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il Comune medesimo.

Il Comune di Caorso ha adottato la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio con atti del Consiglio Comunale n. 52 del 29.12.2014 e n. 35 del 30.10.2015. Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di valutazione ambientale della Variante al RUE è pervenuta n. 1 osservazione, come di seguito riportata.

ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE			
N. ORD.	PROT. E DATA	SOGGETTO RICHIEDENTE	DESCRIZIONE
1	prot. n. 3509 dell'08.05.2015	Comune di Caorso	Varie

Si evidenzia che, in generale, l'accoglimento di osservazioni che comportino effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali siano negativi e significativi, è necessario provvedere all'aggiornamento anche del Parere Motivato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. 20/2000, poiché la Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio di Caorso è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale la Provincia di Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 dello Decreto citato.

Il "Documento di Valsat – Relazione" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D. Lgs. 152/2006 e svolge le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del D. Lgs. 152/2006.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante al RUE e sugli impatti ambientali ad essa conseguenti, previste dall'art. 14 del D. Lgs. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione è stata effettuata congiuntamente alla costruzione della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e a partire dalle risultanze del PSC, del suo Quadro Conoscitivo e della relativa ValSAT; essa ha condotto alla proposta di politiche e azioni da attuare con il Piano.

La valutazione si è concentrata sull'individuazione degli effetti indotti dall'attuazione delle azioni di Piano. Nello specifico, il processo valutativo ha provveduto alla definizione ed alla stima dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di RUE, condizionando la stessa alla realizzazione di alcune misure di mitigazione/compensazione ambientale.

A conclusione del processo valutativo, è stato confermato il piano di monitoraggio del vigente RUE, avente lo scopo di controllare gli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano sui sistemi ambientale e territoriale, tenendo conto dell'eventuale esigenza di aggiornare o rivedere le scelte stesse.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge che per le modifiche proposte in accoglimento delle puntuali richieste formulate da privati è stata svolta la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale, mentre per le modifiche grafiche volte al miglioramento della lettura dello strumento e alla correzione di errori materiali, il Comune ha dichiarato l'esenzione delle stesse dalla valutazione ambientale, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della L.R. 20/2000.

In particolare, la metodologia di valutazione si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante al RUE stessa:

1. analisi dello stato di fatto,
2. analisi di coerenza,
3. valutazione degli effetti,
4. misure migliorative,
5. monitoraggio.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità precedente, considerata la proposta di Variante al RUE, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente, nell'ambito del processo di formazione della Variante al RUE stessa, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte di questa Amministrazione (ai sensi del comma 6 dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e s.m.), l'Autorità competente ritiene di esprimere

**Parere Motivato positivo
sulla Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) di Caorso
adottata con atti C.C. n. 52 del 29.12.2014 e n. 35 del 30.10.2015
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale
(ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. 20/2000 e succ. mod. ed int.,**

in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente e sul territorio, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato nel seguito.

- Risulta necessario garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT della Variante al RUE e delle azioni di mitigazione/compensazione definite in riferimento alle azioni di Piano;
- occorre rispettare le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante al RUE, con particolare riferimento a quelle espresse dal Consorzio di Bonifica di Piacenza in riferimento all'ambito APA2 e a quelle di ARPAE ed AUSL riferite alle criticità delle previsioni APC2 e AC1b - Caorso Nord (Cammi e F.lli Ghisoni) connesse alla contiguità tra funzioni residenziali e produttive;
- le valutazioni relative alla Variante al RUE in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa, anche in seguito all'accoglimento di eventuali osservazioni pervenute; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione;
- si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione della Variante al RUE il Comune dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione

di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante stessa e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso a quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.